CONCESSIONI DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

Il Ministero del commercio con l'estero e' autorizzato a concedere contributi ad Istituti, Enti e Associazioni per l'organizzazione di mostre all'estero, per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni estere, per l'incremento delle esportazioni dei prodotti dell'artigianato, dei traffici e dei rapporti commerciali con l'estero nonche' per la redazione e la stampa di pubblicazioni per la propaganda di prodotti italiani all'estero.

Versione in vigore dal 14 dicembre 1954, non più in vigore dal 26 giugno 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane
Estremi	Legge 29 ottobre 1954, n. 1083
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessioni-di-contributi-per-lo-sviluppo-delle-esportazioni-italiane/art-1-provvedimento-abrogato-dal-d-l-22-giugno-2012-n-83-convertito-con/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it